



SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ART. 11 COMMA 3 L. 431 del 09 dicembre 1998
ANNUALITÀ' 2023**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI**

RENDE NOTO

È indetto un bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della L. 431/98, Annualità 2023.

A decorrere dalle ore 10:00 del 15/11/2023 e fino alle ore 18:00 del 14/12/2023 i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e nei limiti delle risorse assegnate.

Le domande pervenute entro il suddetto termine daranno titolo – qualora in regola – all'attribuzione del contributo con decorrenza 1° Gennaio 2023 ovvero dalla data di stipula del contratto, se successiva.

Art. 1 - Riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11;

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 13 Luglio 2022;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08/09/2023;

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al beneficio.

Per l'ammissione alla misura di cui al presente bando, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) Residenza

Residenza anagrafica nel Comune di CAGLIARI, anche per un periodo parziale dell'anno 2023, nell'alloggio adibito ad abitazione principale oggetto del contratto. Il requisito della residenza anagrafica deve sussistere per il periodo corrispondente al contratto di locazione.

Non costituisce invece requisito obbligatorio che il richiedente sia residente nel Comune di CAGLIARI al momento di presentazione della domanda.

b) Cittadinanza

Cittadinanza italiana. Per gli immigrati è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

c) Contratto di locazione

Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale, per un alloggio di proprietà privata o pubblica (es. AREA), sito nel Comune di CAGLIARI, anche per un periodo parziale dell'anno 2023, regolarmente registrato e depositato presso l'Ufficio del Registro.

L' alloggio occupato a titolo di abitazione principale e oggetto del contratto di locazione deve obbligatoriamente corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non costituisce requisito obbligatorio di partecipazione che il soggetto richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento di presentazione della domanda, tuttavia rientra tra i requisiti essenziali che il soggetto richiedente sia stato titolare di un contratto di locazione nel Comune di CAGLIARI anche per un periodo parziale dell'anno 2023.

In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare da parte del Comune nell'anno successivo.

Art. 3 - Esclusione dal Beneficio

Sono esclusi dal contributo:

- i soggetti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza. La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno alla locazione viene valutata mensilmente. Il vaglio relativo all'incompatibilità tra i contributi verrà valutato a livello di nucleo familiare;

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

- gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale (L.R. n. 13 del 1989);

- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

Per Nucleo Familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto anagraficamente alla data di scadenza del Bando. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Art. 4- Requisiti economici per ottenere il contributo.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito

1. Fascia A: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € **14.657,24**;

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74 annui**.

2. Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € **16.744,00**;

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00 annui**

Per le fasce si fa riferimento all'ISEE ordinario o corrente in corso di validità nell'anno 2023.

Art. 5- Modalità di determinazione del contributo.

Il contributo decorre dal 01/01/2023 o, per i contratti sottoscritti successivamente, dalla data di stipula del contratto di locazione regolarmente registrato e fino al 31/12/2023 o, in caso di recesso anticipato, fino alla data di recesso se interviene prima del 31/12/2023. La determinazione del contributo è legata alla posizione in graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

L'entità dei contributi viene fissata nel rispetto dei limiti massimi di:

1. € 3.098,74 per la fascia A ;
2. € 2.320,00 per la fascia B.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori;

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE;

Esempio modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE del nucleo familiare = € 8.000,00;
- Canone annuo effettivo = € 4.000,00;
- Canone sopportabile = € 8.000,00 X 14% = € 1.120,00;
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.
- Ammontare di contributo erogabile = € 4.000,00 - € 1.120,00 = € 2.880,00.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concreta disponibilità del finanziamento. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di detta condizione. Se il finanziamento non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata, senza individuazione di ulteriori parametri di priorità e senza ulteriori individuazione di soglie minime di accesso al contributo.

Il diritto al contributo decorre dal mese di Gennaio 2023 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data, con termine al mese di Dicembre 2023 ed è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il pagamento del canone d'affitto, di cui all'art. 7 del presente bando..

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti il pagamento, è assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione.

Art. 6- Non cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza:

Alla luce di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/5 del 08/09/2023 si evidenzia che i contributi di cui alla Legge n. 431/98 non sono cumulabili con i contributi destinati all'affitto del c.d. reddito/pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i.

La suddetta incompatibilità tra le due misure di sostegno viene valutata mensilmente ed il vaglio relativo all'incompatibilità tra i contributi verrà valutato a livello di nucleo familiare.

Assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. n. 13 del 1989)

Sono esclusi dai benefici di cui alla Legge n. 431/98 gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale.

Altri contributi destinati al sostegno della locazione

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati non sono cumulabili con il contributo di cui alla legge 431/1998, salvo che non sia diversamente previsto dalla norma.

Art. 7 – Modalità e Termini di presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al beneficio dovrà pervenire esclusivamente tramite piattaforma dedicata accessibile esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica) dal sito istituzionale del Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it a partire dalle ore 10:00 del 15/11/2023 e fino alle ore 18,00 del 14/12/2023. **Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.**

All'istanza di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati, i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di locazione dell'immobile;
2. Copia della ricevuta di registrazione del contratto di locazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
3. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità ovvero in alternativa, qualora non risultasse da contratto, copia dell'adesione al D.lgs. n.23/2001, art. 3 c.d. "cedolare secca";
4. Copia della documentazione comprovante il pagamento del canone d'affitto già corrisposte dell'annualità 2023 la quale dovrà specificare quanto segue:
 - 1.mensilità oggetto del pagamento;
 2. riferimenti all'immobile locato, ad es. Via, piazza, località e relativo numero civico;
 - 3.nominativo del soggetto che effettua il pagamento. **Nell'ipotesi in cui il soggetto che effettua il pagamento non corrisponda con il titolare del contratto di locazione dovrà essere prodotta documentazione necessaria atta a comprovare che l'imputabilità del pagamento sia riconducibile al soggetto titolare del contratto di locazione;**
 4. nominativo del beneficiario del pagamento (Locatore o proprietario dell'immobile)
 5. In alternativa, per chi non fosse in grado di produrre la documentazione attestante il pagamento del canone d'affitto, è possibile fornire un'apposita dichiarazione del proprietario dell'immobile, la quale attesti l'avvenuto pagamento dell'importo dei canoni di locazione dovuti. Dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata la fotocopia del documento di identità del locatore.
5. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi nei casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, è previsto che il contributo venga erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. In questo caso dovrà essere compilato ed allegato il modello "Accordo Locatore".
6. Solo per i cittadini stranieri extra UE è necessario allegare il regolare titolo di soggiorno.

N.B. Si fa presente che verranno ammesse al finanziamento esclusivamente le mensilità per le quali venga prodotta idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del canone di locazione, salvo il caso di cui al precedente punto 5.

Art. 8- Trattamento dei dati

Tutti i dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679).

Art. 9- Pubblicità e Rinvii

Il presente bando viene pubblicato sul sito web del Comune di Cagliari all'indirizzo:

<https://www.comune.cagliari.it>

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 29/5 del 08/09/2023.

Art. 10- Formazione e pubblicazione della graduatoria.

L'Ufficio Comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute e alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari per la rispettiva fascia A) e fascia B), distinti per tipologia di contratto (unità immobiliari di proprietà pubblica o privata).

Gli Elenchi dei beneficiari verranno approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi, termine entro il quale potranno essere presentate eventuali istanze di riesame.

Decorso tale termine verranno approvate le graduatorie definitive dei beneficiari e verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune.

Per ciascun cittadino inserito in graduatoria, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE N. 679/2016, verrà indicato esclusivamente il numero identificativo assegnato all'istanza presentata online.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 11 - Modalità di erogazione.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo in un'unica soluzione agli aventi diritto, proporzionalmente alle risorse finanziarie disponibili. Il contributo non sarà erogato quando lo stesso risulti all'atto della liquidazione inferiore a € 10,00.

Art. 12- Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, puntuali o a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 13- Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Teresa Carboni, Dirigente del Servizio Politiche sociali.

Art. 14 - Informazioni

Le informazioni relative al presente bando possono essere richieste al seguente indirizzo mail: 431@comune.cagliari.it e ai numeri telefonici : 0706777092 - 070/6778687

**La Dirigente
Dr.ssa Teresa Carboni**